

**D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

### **CAPO III**

#### **Garanzie per mutui e prestiti**

**Articolo 206** *Delegazione di pagamento* [\(783\)](#) [\(785\)](#)

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. [\(784\)](#)

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

---

[\(783\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

[\(784\)](#) Comma così modificato dall' *art. 74, comma 1, n. 44, lett. a) e b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*, aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011*.

[\(785\)](#) Il presente articolo corrisponde all'*art. 48, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77*, ora abrogato.